



COMUNE DI CINQUEFRONDI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/07/2018

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 - Istituzione del registro

Art. 4 - Finalità del registro

Art. 5 - Iscrizione nel registro

Art. 6 - Compiti del funzionario accettante

Art. 7 - Modifica o revoca delle disposizioni anticipate di trattamento

Art. 8 - Iscrizione a deposito delle disposizioni anticipate di trattamento

Art. 9 - Accessibilità delle informazioni contenute nel registro

Art. 10 - Attività di pubblicizzazione e informazione

Art. 11 - Abrogazione di norme

Art. 12 - Rinvio

Art. 13 - Entrata vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento individua e disciplina le modalità per l'istituzione, la tenuta e la conservazione del registro per la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) così come previsto dall'articolo 4, della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento".

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definisce:

1. Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT): le volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

2. Disponente: persona residente nel Comune, maggiorenne e capace di intendere e di volere che sottoscrive e consegna personalmente le DAT presso l'ufficio di Stato civile del Comune di residenza.

3. Fiduciario: persona maggiorenne e capace di intendere e di volere che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 219/2017.

Art. 3 - Istituzione del Registro

1. Il Comune di Cinquefrondi, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine, in attuazione della legge, istituisce il Registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

2. L'ufficio competente a ricevere le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), consegnate dai disponenti maggiorenni e capaci di intendere e volere, è l'Ufficio dello Stato Civile.

3. L'ufficio dello Stato Civile ha il solo compito di ricevere, registrare e conservare le DAT, non deve partecipare alla redazione della scrittura né è tenuto a dare informazioni sul contenuto delle DAT

Art. 4 - Finalità del registro

1. Il registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Cinquefrondi e ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione del

fiduciario/fiduciario supplente, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

2. Il venir meno della situazione di residenza non comporta la cancellazione dal registro ma non consente l'eventuale aggiornamento delle dichiarazioni depositate.

Art. 5 - Iscrizione nel registro

1. Il registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del testamento biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti e dei fiduciari.

2. Il disponente deve rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale dà atto di aver compilato e sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento e l'indicazione dei fiduciari. Tale dichiarazione viene allegata al registro di cui al presente regolamento. Nella dichiarazione vanno anche indicati soggetti autorizzati ad accedere al registro ed alla documentazione eventualmente allegata.

3. La dichiarazione sostitutiva deve essere resa alla presenza del funzionario comunale competente a ricevere la documentazione. Il modulo di dichiarazione contiene anche l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*).

Art. 6 - Compiti del funzionario accettante

1. Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al disponente formale ricevuta, con l'indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell'ufficio. Il funzionario accettante non conosce il contenuto della disposizione anticipata di trattamento che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti della disposizione stessa.

2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento avrà lo stesso numero di iscrizione sul registro della DAT.

Art. 7 - Modifica e revoca della disposizione anticipata di trattamento

1. Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità riportate negli articoli precedenti, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.

Art. 8 - Iscrizione e deposito della disposizione anticipata di trattamento

1. La persona interessata si presenta al responsabile dell'ufficio Stato Civile, accompagnato dal fiduciario e dall'eventuale sostituto, se nominato, muniti di documento di identità in corso di validità.
2. La disposizione anticipata di trattamento va consegnata in busta chiusa.
3. Nella busta vanno inserite anche le copie fotostatiche dei documenti di identità dello stesso disponente e del fiduciario, nonché del fiduciario supplente, se nominato.
4. La busta viene sigillata e numerata con lo stesso numero di iscrizione sul registro delle disposizioni anticipate di trattamento.
5. Il disponente compila e sottoscrive, davanti al funzionario incaricato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulta l'espressa volontà di aver consegnato le proprie disposizioni anticipate di trattamento.
6. Il fiduciario e l'eventuale il sostituto compilano e sottoscrivono, davanti al funzionario incaricato, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente la volontà di essere stato nominato fiduciario del disponente per la disposizione anticipata di trattamento.
7. Alla dichiarazione viene assegnato lo stesso numero attribuito alla busta chiusa e, ai fini della loro conservazione e archiviazione, sono inserite in un fascicolo unitamente alla busta chiusa contenente la disposizione anticipata di trattamento.

Art. 9 - Accessibilità delle informazioni contenute nel "registro"

1. Il Funzionario dell'ufficio Stato Civile consentirà l'accesso alle informazioni contenute nel registro ed alla documentazione collegata, dietro presentazione di richiesta scritta motivata inoltrata dagli interessati legittimati in sede di presentazione della dichiarazione, per i fini consentiti dalla legge e dalla normativa comunale nonché nel rispetto della legislazione vigente in tema di diritto di accesso e di protezione dei dati personali.
2. Il richiedente / interessato legittimato ricevente la documentazione provvederà a rilasciare opportuna ricevuta degli atti acquisiti.

Art. 10 - Attività di pubblicizzazione ed informazione

1. L'Amministrazione comunale si attiva affinché le disposizioni del presente regolamento siano pubblicizzate in tutto il territorio comunale, nelle forme ritenute più opportune.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, unitamente alla modulistica.

Art. 11 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

Art. 12 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.